



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO l’articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, concernente la rimodulazione degli organici del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 71662, datata 6 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale n. 21 del 17 marzo 2017, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 461 allievi marescialli all’89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2017/2018;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 113215, datata 11 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale n. 29 del 14 aprile 2017, con la quale il termine per la presentazione della citata procedura selettiva è stato prorogato al 26 aprile 2017;

VISTA la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 130412, datata 28 aprile 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 16 maggio 2017, al n. 1918, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

VISTE le determinazioni del Comandante in Seconda della Guardia di finanza:

- n. 155197, datata 19 maggio 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 7 giugno 2017, al n. 2246;
- n. 165179, datata 29 maggio 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 13 giugno 2017, al n. 2344;
- n. 193400, datata 22 giugno 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 14 luglio 2017, al n. 2708;
- n. 209010, datata 06 luglio 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 agosto 2017, al n. 3205;

- n. 259941, datata 31 agosto 2017, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 13 settembre 2017, al n. 3415,

con le quali è stata modificata e integrata la composizione del citato Organo collegiale;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto ministeriale datato 4 agosto 2017, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, a reclutare, tra l’altro, n. 113 allievi marescialli, attingendo al fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*“Legge di Bilancio 2017”*), ripartito con il D.P.C.M. 27 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10 ottobre 2017, in corso di registrazione, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato, tra l’altro, n. 482 allievi marescialli, incrementando di n. 21 unità i 461 posti complessivamente banditi con la suddetta procedura concorsuale;

VISTO l’ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10 ottobre 2017, in corso di registrazione, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata a reclutare n. 1 allievo maresciallo al fine di compensare il mancato transito di un ispettore del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, a reclutare, tra l’altro, n. 40 allievi marescialli, utilizzando le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTE le graduatorie finali di merito, redatte dalla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nominate con la suddetta determinazione n. 130412/2017 e successive modificazioni e integrazioni, dalle quali, tra l’altro, si evince che:

- nessun candidato è risultato idoneo per i n. 10 posti riservati ai concorrenti in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- n. 2 candidati, collocatisi rispettivamente alle posizioni n. 358 e n. 434 della graduatoria del contingente ordinario, sono risultati idonei per i n. 23 posti riservati ai coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

RITENUTO di dover destinare i n. 8 posti non coperti del contingente di mare per la specializzazione *“Tecnico Di Macchine”* (*“TDM”*), riservati ai militari del Corpo già in possesso della specializzazione di *“motorista navale”*, ai concorrenti del medesimo contingente per la specializzazione *“Nocchiere Abilitato al Comando”* (*“NAC”*);

CONSIDERATA la necessità di assegnare le facoltà assunzionali ulteriormente resesi disponibili ripartendole tra contingente ordinario e di mare in ragione delle esigenze dell'Amministrazione e delle prevedibili vacanze organiche nell'anno di immissione in ruolo,

D E T E R M I N A

Art. 1

1. Il numero dei posti a concorso di cui all'articolo 1 della determinazione n. 71662/2017, citata nelle premesse, è incrementato di n. 175 unità, di cui n. 169 per il contingente ordinario e n. 6 per il contingente di mare specializzazione "Nocchiere Abilitato al Comando" ("NAC").

Art. 2

1. Le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso in preambolo, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate.

Art. 3

1. Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 2, i candidati collocatisi alle posizioni:
 - a. per il contingente ordinario, dalla n. 1 alla n. 584 inclusa;
 - b. per il contingente di mare:
 - (1) specializzazione "Nocchiere Abilitato al Comando" ("NAC"), dalla n. 1 alla n. 45 inclusa;
 - (2) specializzazione "Tecnico Di Macchine" ("TDM"), dalla n. 1 alla n. 6 inclusa;
 - (3) specializzazione "Tecnico Di Macchine" per i posti riservati ai militari del Corpo già in possesso della specializzazione "motorista navale", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del bando di concorso, n. 1.

Art. 4

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 10 novembre 2017

Determinazione n. 340302 del 10 novembre 2017 registrata presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al n. 4553 in data 15 novembre 2017.

F.to
(Gen. C.A. Giorgio Toschi)